REGOLAMENTO (CEE) N. 2826/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1992

recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle uova, della carne di pollame e dei conigli nei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 [3], in particolare l'articolo 12,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire, per i conigli e per il settore delle uova e del pollame, i quantitativi di materiale da riproduzione originario della Comunità che, per periodo annuo di applicazione, beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in uova da cova, pulcini da riproduzione e conigli riproduttori originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dei dipartimenti francesi d'oltremare e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali o prodotti di cui trattasi;

considerando che le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92 [5]; che occorre adottare le modalità complementari rispondenti alle prassi commerciali specifiche dei settori dei conigli, delle uova e del pollame per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei certificati di aiuto, nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi incombenti agli operatori;

considerando che, ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento, occorre stabilire i termini per la presentazione delle domande di certificati e un periodo di attesa per il rilascio dei medesimi;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 131/92, l'importo dell'aiuto applicabile è quello vigente il giorno della presentazione della domanda per il certificato di aiuto; che è opportuno disporre pertanto che il tasso di conversione da applicare per il versamento dell'aiuto e per la costituzione della cauzione relativa al certificato sia costituito dal tasso di conversione agricolo vigente il giorno di presentazione della domanda di certificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova e del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato sono fissati l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91, per la fornitura ai dipartimenti francesi d'oltremare di materiale di riproduzione di galli, galline e conigli, originario della Comunità, nonché il numero di pulcini, uova da cova e di conigli riproduttori per i quali è concesso l'aiuto.

Articolo 2

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 131/92.

Articolo 3

La Francia designa l'autorità competente per:

a) il rilascio del « certificato di aiuto » di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 131/92;

b) il versamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 4

1. Le domande di certificato sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se:

[1] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[3] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
[4] GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.
[5] GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.

a) riguardano un quantitativo di animali o di prodotti non superiore alla quantità massima disponibile per ciascun gruppo di prodotti, pubblicata dalla Francia prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione:

— di 2 ECU/100 pulcini o uova da cova,

— di 5 ECU/coniglio.

2. I certificati sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

Articolo 5

La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 6

L'aiuto di cui all'articolo 1 viene erogato per i quantitativi effettivamente forniti.

Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto e della cauzione relativa al certificato è costituito dal tasso di conversione agricolo vigente il giorno di presentazione della domanda per il certificato di aiuto.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fornitura ai dipartimenti francesi d'oltremare di materiale di riproduzione originario della Comunità per anno solare

Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Aiuto
			ECU/100 capi
ex 0105 11 00	Pulcini da moltiplicazione o da riproduzione (1):	150 000	25
ex 0407 00 19	Uova da cova destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o da riproduzione (1):	75 000	20
			ECU/capo
ex 0106 00 10	Conigli riproduttori di razza pura (nonni):	1 200	50

(1) Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100).